

L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO COMPARATO DELL'ECONOMIA: A PROBLEM-ORIENTED APPROACH

THE TEACHING OF COMPARATIVE LAW OF ECONOMY: A PROBLEM-ORIENTED APPROACH

FEDERICO PERNAZZA

Professore del Dipartimento Giuridico (Università del Molise). Molise, Italia.
federico.pernazza@unimol.it

RIASSUNTO

Il Diritto Comparato ha un ruolo crescente nella formazione dei professionisti in Scienze Giuridiche, ma anche negli studi in Scienze Politiche ed in Economia. Il Diritto Comparato dell'Economia costituisce, in particolare, una integrazione necessaria degli studi di Law and Economics, specie se l'insegnamento è impostato secondo un problem oriented approach. Il problem solving approach appare il più efficace nella didattica, ma costituisce anche un prezioso metodo comparatistico che rivaluta il ruolo del giurista quale tutore di valori e diritti fondamentali nel contesto globale delle Scienze Sociali contemporanee, che appaiono dominate dall'efficientismo economico.

Parole chiave: Diritto Comparato dell'Economia; problem-oriented approach.

ABSTRACT

Comparative Law has an increasingly role in Law professionals' education, as well as in Political Sciences and Economics studies. Comparative Law applied to commercial and economic regulation is, indeed, an essential supplement to Law and Economics programmes, particularly whether the studies are led under a problem-oriented approach. The problem solving approach appears to be the most effective in teaching, and it is also a valuable comparative method that enhances the role of the lawyer as a custodian of values and fundamental rights in the global framework of contemporary Social Sciences, which seems to be dominated by the economic hyper-efficiency principles.

Keywords: Comparative Law and commercial and economic regulation; problem-oriented approach.

SOMMARIO

INTRODUZIONE; 1 IL DIRITTO COMPARATO DELL'ECONOMIA: A) LE ORIGINI; B) LE PECULIARITÀ; C) LA NECESSITÀ DI SPECIFICI STRUMENTI DI COMPARAZIONE ED APPROCCI DIDATTICI; 2 *LAW & ECONOMICS*, NUOVA ECONOMIA COMPARATA E DIRITTO COMPARATO DELL'ECONOMIA; 3 IL *PROBLEM-ORIENTED APPROACH* NELL'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO COMPARATO DELL'ECONOMIA; 3.1 Il giurista quale *problem solver*; 3.2 L'approccio *problem-oriented* nei corsi di studio in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia; 3.3 L'efficacia didattica del *problem-solving approach*. Le difficoltà ed i limiti del metodo; CONCLUSIONE; BIBLIOGRAFIA.

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni il Diritto Comparato è stato protagonista in Italia di una spettacolare espansione nell'insegnamento universitario, che è giunta fino all'introduzione di almeno un esame obbligatorio nei corsi di studio in Giurisprudenza e di numerosi insegnamenti nei corsi di Scienze Politiche ed in minor misura nei corsi di studi in Economia. Correlativamente i docenti della materia sono inquadrati per lo più nei Dipartimenti Giuridici, ma in numero rilevante figurano nei Dipartimenti di Scienze Politiche, pochi hanno optato per Dipartimenti dedicati alle materie economiche.

Nel contempo il profilo degli studenti e dei laureati nei corsi di Giurisprudenza mostra delle evoluzioni preoccupanti: il numero degli studenti e dei laureati è bruscamente calato negli ultimi dieci anni, una quota rilevante è fuori corso, le prospettive di collocamento si sono fatte molto più ardue, gli studenti mostrano una scarsa propensione a proseguire gli studi ed a lavorare all'estero.¹In termini numerici i corsi nelle Scienze Economico-statistiche hanno superato quelli in Giurisprudenza e quelli nelle Scienze Politico-Sociali hanno guadagnato terreno. E' diffusa la percezione che la laurea in Giurisprudenza non sia più sufficiente per la preparazione a quelle funzioni politico-sociali di maggior rilievo che richiedono la capacità di affrontare problemi socio-economico-giuridici complessi.

D'altra parte, la formazione del giurista professionale tende ad essere integrata da corsi ed esperienze successive alla laurea (master, tirocini, specializzazioni, dottorati), talvolta obbligatori, spesso facoltativi, ma di fatto necessari per l'accesso ai ruoli di particolare rilievo.

In tale quadro il Diritto Comparato può e deve svolgere un ruolo importante in virtù della ricchezza dei metodi e della pluralità dei modelli che ne costituiscono la cifra caratteristica e per l'approccio critico che naturalmente ne consegue. Tuttavia, alla presentazione dei metodi di comparazione, dei grandi sistemi, delle tradizioni giuridiche, delle

¹ Alma Laurea, *XVI Rapporto Almalaurea sul profilo sui laureati italiani*, 2014, in www.almalaurea.it

categorie caratterizzanti gli ordinamenti, che costituiscono elementi indispensabili della formazione di base, appare sempre più necessario, soprattutto in una fase avanzata, affiancare insegnamenti incentrati su analisi tematiche e caratterizzati da un approccio problematico.

I corsi di Diritto Comparato si prospettano come quelli in cui appare più congeniale affiancare ad un'analisi tecnico-giuridica la valutazione di elementi emergenti da altre scienze, in particolare quelle di carattere storico-sociologico ed economico. La proposizione nel quadro di alcuni corsi di Diritto Comparato di un approccio scientifico e didattico che, partendo da specifici problemi di composizione di interessi e valori, offra ai discenti gli elementi per valutare le soluzioni tecnico-giuridiche in atto nei diversi sistemi comparati e quelle ulteriormente possibili, tenendo conto anche dei rilevanti fattori storico-sociologici, politici ed economici, costituisce una prospettiva di primario interesse non soltanto al fine di adeguare la preparazione dei giovani giuristi alle nuove sfide che li attendono, ma anche perché è essa fruibile da una platea assai più ampia di studenti ed in particolare dai cultori degli studi nelle scienze storico-politiche ed economiche.

1 IL DIRITTO COMPARATO DELL'ECONOMIA: A) LE ORIGINI; B) LE PECULIARITÀ; C) LA NECESSITÀ DI SPECIFICI STRUMENTI DI COMPARAZIONE ED APPROCCI DIDATTICI

Campo di elezione di tale approccio è il Diritto Comparato dell'Economia.

La materia commerciale ha costituito da sempre un terreno di necessario confronto tra norme, modelli di regolazione, categorie giuridiche e istituti propri di diversi sistemi e territori.

Il diritto commerciale, come noto, è stato caratterizzato sin dalle origini da peculiari fonti e strumenti di risoluzione delle controversie, soltanto in parte correlati al contesto territoriale ed all'appartenenza dei soggetti e degli enti ad un determinato sistema giuridico².

Sin dall'epoca medievale, prima nel bacino del mediterraneo è poi anche nel centro e nel nord Europa, si sono formate corti speciali dedicate alla risoluzione delle controversie emergenti nella navigazione e nei commerci per via marittima che applicavano le regole e le consuetudini del mare - *Ordinamenta et Consuetudo maris*, secondo l'espressione utilizzata

² Galgano F., *Lex mercatoria*, Bologna, 2010.
Goldman B., *Droit commercial européen*, Parigi, 1971.

nella loro più antica fonte, la raccolta degli statuti marittimi della città di Trani - e per secoli la fonte principale applicata nei tribunali commerciali è stata l'antica *lex mercatoria*³.

Successivamente, con la formazione delle grandi nazioni europee ed il consolidarsi di sistemi ordinamentali nazionali si è avviata una evoluzione dei principali istituti giuridici correlata allo sviluppo economico e finanziario. E' noto che alcuni istituti fondamentali come la società anonima, i titoli di credito, i contratti del mercato finanziario, sono insorti, si sono diffusi e si sono evoluti, anche in virtù di un contesto di forte concorrenza politico-economica tra Stati, ancor prima che tra imprese.

Il diritto commerciale, e poi il diritto dell'economia nel suo complesso, è stato dunque il primo settore in cui si sono prospettati fenomeni di circolazione e di concorrenza dei modelli di regolazione, statuali e non statuali, prima in contesti limitati, poi a livello sempre più ampio e, da tempo ormai, a livello globale.

Gli sviluppi più recenti, dalla formazione di aree di libero scambio e di mercati unici interstatali, alle convenzioni di diritto uniforme, agli accordi internazionali di portata globale per agevolare i commerci e la circolazione di beni e servizi, all'introduzione di modelli legislativi e di principi elaborati dalle istituzioni correlate alle Nazioni Unite, agli standard, alle regole di condotta elaborate da ONG rappresentative dei maggiori operatori mondiali di settore, hanno condotto alla sovrapposizione di fonti multilivello e di diversa natura la cui riconduzione a sistema è quanto mai complessa. La materia è stata pertanto oggetto degli studi anche di illustri comparatisti (tra gli italiani *ex multis* Bonell, Corapi, Frignani, Galgano, Moccia).

D'altra parte, in un contesto economico e tecnologico in cui gli scambi sono progressivamente liberalizzati, laddove il fenomeno dell'uniformazione giuridica non giunge attraverso convenzioni internazionali e trattati, la regolazione delle imprese e delle attività economiche diviene il terreno d'elezione della concorrenza tra sistemi, ordinamenti e regole, siano essi sovranazionali, nazionali ovvero frutto di regolazione privata⁴.

Tale fenomeno è particolarmente rilevante a livello globale nell'ambito della regolazione finanziaria: la competizione tra mercati finanziari induce una concorrenza ed una forzata omologazione, nella regolazione degli strumenti finanziari, degli emittenti (siano essi privati o pubblici), degli intermediari e degli stessi mercati.

³ Pardessus J-M., *Collection de lois maritimes antérieurs au XVIII siècle*, Paris, Imprimerie Royale, 1828-1845, vol. V.

⁴ Zoppini A., (a cura di), *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Laterza, Bari, 2004.

In considerazione delle peculiarità della materia, specie in relazione alla natura ed alle varietà dei suoi formanti ed ai meccanismi evolutivi, l'insegnamento del Diritto Comparato dell'Economia necessita di appositi strumenti e metodologie.

Infatti, le rappresentazioni più consolidate dei grandi sistemi sono insufficienti o imprecise, per certi aspetti, e, per altri, parzialmente obsolete. Ad esempio, esse non integrano alcune delle descritte evoluzioni di settore della regolazione giuridica: da un lato, non vengono presi in considerazione formanti attuali di rilevanza potenzialmente globale; dall'altro, in alcuni ambiti (ad esempio, il diritto della concorrenza ed il diritto finanziario in Europa) il processo di armonizzazione, se non di vera e propria unificazione, a livello sovranazionale supera le tradizionali impostazioni sistematiche: cioè nonostante, la contrapposizione *common law* / *civil law* nel diritto commerciale comparato viene spesso enfatizzata sovrapponendola ad una competizione tra modelli sociali e politico-economici. Nel contempo, occorrerebbe approfondire le peculiari modalità con cui sistemi di regole tendenzialmente armonizzati si confrontano con substrati culturali, economici ed ideologici radicalmente diversi.

Emerge quindi, particolarmente in tale ambito delle scienze giuridiche, l'utilità di un approccio scientifico e didattico comparatistico, che secondo l'insegnamento ascarelliano, valorizzi il fenomeno analizzato a tutto tondo, abbracciando sia l'analisi delle regole formalizzate sia la considerazione delle funzioni effettivamente svolte dai sistemi normativi alla luce di una adeguata valutazione dei profili storici, economici e sociologici.

2 LAW & ECONOMICS, NUOVA ECONOMIA COMPARATA E DIRITTO COMPARATO DELL'ECONOMIA

In tale contesto gli studi comparatistici non si sono sviluppati soltanto in ambito giuridico; anche nella scienza economica sono emersi percorsi e scuole che hanno valorizzato i profili comparativi ed interdisciplinari.

Sin dagli anni '60 del XX secolo, prima negli Stati Uniti e poi anche in Europa ed altrove, a partire dagli studi seminali di Coase è emersa e si è sviluppata la scuola della *Law and Economics* che, grazie ad economisti quali lo stesso Coase, Becker, Goetz e Cooter e giuristi tra cui *ex multis* Posner e Calabresi, trasponendo metodi di indagine propriamente economici (ad esempio, l'analisi costi / benefici) nella valutazione della regolazione, ha aperto una nuova prospettiva nella comparazione tra sistemi giuridico / economici.

L'utilizzo di strumenti di misurazione di tipo quantitativo ha avuto sempre più spazio nella scienza economica ed ha improntato anche le nuove teorie che sono state poste a fondamento degli strumenti di politica dello sviluppo adottati da alcune istituzioni internazionali quali la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale, inizialmente soprattutto riguardo ai Paesi emergenti da un'esperienza coloniale. La misurazione dello sviluppo in termini di PIL e l'adozione di "ricette" per il perseguimento di tale obiettivo attraverso il finanziamento condizionato all'introduzione del modello economico capitalistico, ritenuto il più efficiente, e degli strumenti giuridici considerati indispensabili per la sua implementazione, hanno fatalmente indotto la costruzione di strumenti di valutazione comparata anche dei sistemi giuridici in tale prospettiva.

Con gli anni '90, la caduta dei regimi comunisti e la disgregazione del blocco sovietico hanno condotto l'Europa a dotarsi di un'istituzione finanziaria (BERS) che promuovesse lo sviluppo dei Paesi ex comunisti correlando il concetto stesso di sviluppo all'adozione di un'economia di mercato e dei suoi cardini economico / giuridici: la libertà d'iniziativa privata, la privatizzazione delle imprese pubbliche, lo smantellamento dei monopoli. Si è ampliato quindi il campo d'intervento di istituzioni internazionali volte alla promozione dello sviluppo condizionandolo all'adozione di modelli economici ed istituzioni giuridiche predeterminate, con la conseguente esigenza di una verifica comparata pre e post intervento di sostegno.

Con il nuovo millennio tali approcci hanno assunto una rilevanza globale a seguito della elaborazione a partire dal 2004 da parte della Banca Mondiale di un nuovo strumento di comparazione / misurazione dello sviluppo economico: i rapporti *Doing Business*, intesi a misurare i costi economici sopportati dalle imprese nei diversi ordinamenti nazionali. Essi sono di fatto espressione della *Nuova Economia Comparata*, una nuova scuola economica di stampo neoliberista, che vede tra i suoi maggiori esponenti alcuni economisti della stessa Banca Mondiale ed i curatori della rivista "*New Comparative Economics*". La pubblicazione annuale di tali rapporti e la presenza al loro interno di un *ranking* degli Stati, hanno indotto una nuova forma di comparazione giuridica nell'ambito del diritto dell'economia che è apparsa anche in grado di condizionare gli orientamenti legislativi di alcuni Stati.

Nella prospettiva del giuscomparatista tali approcci appaiono caratterizzati da una semplificazione grossolana di istituti e sistemi giuridici complessi, quanto meno per la obliterazione o la sottovalutazione di gran parte degli aspetti storico-culturali, oltre che di elementi istituzionali e politici, non strettamente connessi alla dimensione dell'impresa, ma assai rilevanti anche nello sviluppo socioeconomico.

L'approccio della NEC ha ottenuto, tuttavia, una risonanza ed una rilevanza enorme a livello globale non soltanto per l'importanza delle istituzioni internazionali che lo sostengono e lo adottano, ma anche per l'accessibilità del messaggio culturale che propugna e per la possibilità di costruire in base ad esso parametri di valutazione di tipo quantitativo (o asseritamente tali) e di elaborare classifiche e verificare nel tempo presunti progressi o regressi di Stati ed ordinamenti giuridici.

A fronte di tale evoluzione (o deriva?) della Scienza Economica, gli studi di Diritto dell'Economia e, più specificamente, di Diritto Comparato dell'Economia per mantenere un ruolo scientifico di valido supporto delle scelte politico / giuridico / economiche internazionali debbono dotarsi di nuovi strumenti di analisi, di comparazione, di trasmissione dei risultati, di insegnamento. Ciò non significa piegare la comparazione ad un approccio funzionalista, poiché il suo apporto può spaziare per metodi e finalità anche secondo diverse prospettive, ma appare indispensabile ove si aspiri a contribuire fattivamente nel dibattito sull'operato delle maggiori istituzioni finanziarie internazionali.

Un primo profilo consiste nella analisi critica dei presupposti teorici da cui procede la NEC e nell'evidenziazione della portata ristretta dei suoi postulati, rispetto ai caratteri ed alle esigenze complessive delle società umane, e quindi, necessariamente, della cautela con cui debbono essere accolte le indicazioni che emergono da tale approccio.

In tale prospettiva è significativo, ad esempio, che l'ONU abbia iniziato un processo di rielaborazione del concetto di sviluppo creando un *Indice dello sviluppo umano* che tiene in considerazione, oltre ai dati economici, anche i servizi sociali fondamentali ed il contesto ambientale.

Spetta dunque al giuscomparatista individuare e comparare i valori fondamentali da cui i sistemi comparati sono caratterizzati, attraverso quali istituzioni e regole sono implementati e quale sia il percorso possibile per una loro evoluzione.

Nel contesto occidentale, e più specificamente in Europa, si vanno inoltre sviluppando, specie nel Diritto dell'Economia, strumenti di analisi di impatto della legislazione (Analisi di Impatto della Regolamentazione - AIR, Analisi Tecnico Normativa - ATN, verifica di impatto della regolamentazione - VIR), che necessitano di essere affiancate da un'analisi critica e comparatistica a tutto tondo e non meramente quantitativa.

In questa prospettiva l'apporto del giuscomparatista, soprattutto nell'ambito degli istituti del Diritto dell'Economia, appare dunque prezioso, purché non rimanga confinato in un'analisi tecnica e autoreferenziale, ma offra un contributo che unisca all'assoluto rigore

dell'approccio scientifico anche un linguaggio ed un metodo di comunicazione ed insegnamento accessibile anche per i cultori di altre scienze sociali che possono trarne maggior beneficio, in particolare delle scienze politiche e delle scienze economiche.

Tra le vie possibili, senza alcuna pretesa di preferenza e tanto meno di esclusività, si prospetta quella dell'approccio c.d. *problem-oriented* al Diritto Comparato dell'Economia.

3 IL *PROBLEM-ORIENTED APPROACH* NELL'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO COMPARATO DELL'ECONOMIA

3.1 Il giurista quale *problem solver*

L'approccio c.d. *problem - oriented* non è estraneo al giurista, anzi gli si attaglia perfettamente ed evidenzia una funzione che gli è propria in diversi contesti e prospettive.

I "problemi" sono il fondamento del lavoro del giurista, in tutti i suoi diversi possibili ruoli, sia che egli sia chiamato ad elaborare un atto negoziale, sia quando interpreta un precetto normativo per applicarlo ad un fattispecie o ricostruisce un principio o un sistema di regole e tanto più se intende proporre l'introduzione di una regola diversa da quella vigente. Anzi, molto spesso, specie nel mondo occidentale, l'intervento del legislatore, con l'immane supporto del giurista, viene invocato per "risolvere" ogni tipo di "problemi", nella convinzione che il primo passo a tal fine sia l'individuazione e la formalizzazione di un complesso di regole sociali coerenti con tale obiettivo.

Contrariamente a quanto possa apparire ai non addetti ai lavori, una parte dei conflitti sociali che costituiscono la materia prima del giurista possono essere risolti, e in molti casi sono stati risolti, grazie alla creatività di quest'ultimo ed è dunque fondamentale sviluppare la capacità dei giovani giuristi di comprendere ed affrontare problemi e di utilizzare tecniche e strategie che possano fornire strumenti giuridici coerenti con le loro possibili soluzioni.

Alcuni studi recenti di comparatisti italiani⁵ hanno consentito di individuare le principali "manovre e tecniche cognitive" utili per fornire possibili risposte innovative, fornendo anche numerose esemplificazioni di come tali processi siano stati già di fatto utilizzati.

L'approccio *problem - oriented* all'analisi come alla didattica trova indubbio giovamento, peraltro, da una considerazione preliminare dell'oggetto dello studio in chiave

⁵ Pascuzzi G., *La Creatività del Giurista*, Bologna, 2013.

interdisciplinare e dall'approfondimento comparatistico delle modalità con cui è stato e viene affrontato in diversi contesti storici e geografici.

Per le motivazioni sopra rappresentate, il campo della regolazione delle attività d'impresa e dei soggetti economici privati e pubblici è tra quelli in cui tale approccio appare più proficuo.

In tale ambito, prima ancora della comparazione tra regole e categorie giuridiche, al giurista è richiesto di esaminare fenomeni particolarmente complessi, attesi il rilievo economico, il numero e la varietà dei soggetti coinvolti, e di individuare quindi modalità e strumenti anche innovativi di composizione degli interessi in conflitto. Non si tratta di un'analisi facilmente delimitabile poiché, su molte tematiche, dalla *corporate governance*, ai contratti commerciali internazionali, ai mercati finanziari, alle procedure di gestione delle crisi d'impresa, al diritto dei consumatori, i conflitti toccano non soltanto interessi, ma anche valori fondamentali della società.

Inoltre, alcuni conflitti non sono suscettibili di essere risolti attraverso le soluzioni offerte dai sistemi giuridici nazionali e, non a caso, è in atto, specie nella materia finanziaria, un processo di costruzione istituzionale e di trasformazione delle categorie giuridiche in una prospettiva geopolitica, tecnologica ed economica tendenzialmente globale. Le stesse macrodistinzioni (diritto privato / diritto pubblico) mostrano confini più labili e le trasformazioni in atto impongono una considerazione congiunta di ambiti e strumenti giuridici tradizionalmente oggetto di diverse discipline per valorizzare le reciproche interferenze e le possibilità di coordinamento dei rispettivi sistemi di regole.

In tale processo decisivo è dunque il ruolo del giuscomparatista, in quanto dotato di un bagaglio culturale aperto, a patto che esso si ponga nell'ottica dinamica della sua valorizzazione anche mediante estensione, combinazione, ibridazione e, se necessario, trasformazione all'interno dei nuovi sistemi di regole sempre più spesso multilivello.

Tale opera risulta assai proficua quando, nel quadro di un approccio problematico, sia nella ricerca sia nella didattica, fruisce dell'apporto delle scienze socio-politico-economiche e si prospetta così di primario interesse, oltre che nei corsi di studio in Giurisprudenza, anche nei corsi di studio in Scienze Politiche ed in Economia.

3.2 L'approccio *problem-oriented* nei corsi di studio in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia

Nei corsi di studio in Giurisprudenza, l'approccio comparatistico per la didattica appare ormai imprescindibile, poiché sia in chiave scientifica sia nella prospettiva operativa, i futuri giuristi, quale che sia il ruolo che essi saranno chiamati a ricoprire, non potranno eludere il confronto tra le regolazioni e le giurisdizioni cui un dato fenomeno economico / giuridico è potenzialmente assoggettato.

I corsi di diritto nazionale restano centrali per offrire allo studente le basi della conoscenza del diritto positivo, ma tale preparazione, soprattutto nelle materie specialistiche che attengono agli istituti ed alle attività di carattere economico, è a forte rischio di rapida obsolescenza ovvero di perdere di rilevanza in presenza di situazioni in cui la regolazione nazionale diviene di fatto fungibile, in virtù di fenomeni sempre più frequenti di delocalizzazione dei centri di interesse e delle attività produttive, di esteroinvestizioni ovvero di genuina utilizzazione di enti sottoposti a regolazione giuridica diversa da quella in cui svolgono la loro prevalente attività o ancora del richiamo negoziale di fonti astatali o di ordinamenti nazionali estranei al fenomeno, ovvero in virtù di altre forme di *forum shopping*. Quanto è accaduto, specie negli ultimi dieci anni, nel diritto delle società dei Paesi dell'Unione Europea, e non solo, è un esempio illuminante di questi fenomeni.

In tale quadro, soprattutto nei corsi destinati ad una preparazione specialistica, sia all'interno delle lauree magistrali, sia *post lauream* nei masters, nelle scuole di specializzazione, nelle scuole forensi e della magistratura appare necessario offrire un approccio didattico alla comparazione che si spinga al di là e, talvolta finanche prescinda, da una esposizione dettagliata di istituti e regole.

Le conoscenze di diritto domestico e le basi offerte dai corsi comparatistici destinati ai grandi sistemi consentono di proporre ai discenti un approccio problematico alle tematiche del Diritto dell'Economia, in cui gli assetti di regolazione, ove sussistente, nei sistemi giuridici comparati possono essere presentati come altrettante possibili soluzioni e valutati rispetto agli obiettivi ed ai valori che la materia trattata impone di prendere in considerazione.

Grazie all'apporto del Diritto Comparato, infatti, su ciascun problema di regolazione emergono ordinariamente diversi modelli, ivi inclusi quelli in cui manca una soluzione espressa nel dato legislativo. In tale prospettiva, si prospettano logicamente i quesiti circa la necessità /

opportunità dell'introduzione di una norma formalizzata e, in caso positivo, quale sia il livello di normazione più opportuno, la tipologia di precetto (in particolare nell'alternativa tra norme imperative e norme dispositive), le forme di sanzione / incentivo per ottenere il rispetto della regola e ancora quali possano essere le autorità deputate ad assicurarlo ed i relativi poteri e procedimenti.

Tale approccio è suscettibile di fruizione da parte di una platea di discenti di diversa estrazione in varie prospettive e con obiettivi formativi diversi.

Oltre alla sottoposizione agli studenti dei corsi di studio in Giurisprudenza di fonti e materiali (tipicamente sentenze, documenti negoziali e contributi dottrinali) aventi ad oggetto fattispecie analoghe, ma sottoposte a diversi ordinamenti o sistemi giuridici, specie nei corsi di studio in Economia e Scienze Politiche il *problem-based learning* può essere sperimentato in una prospettiva anche più ampia.

A titolo di esempio, per gli studenti di Economia, in una fase avanzata del corso di laurea o in corsi *post lauream*, può risultare di interesse la valutazione comparata di ordinamenti, specie in contesti internazionali caratterizzati da principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, al fine di individuare sulla base delle diverse discipline vigenti quale sia il sistema giuridico e quindi il Paese più idoneo, ad esempio, per la collocazione di una determinata attività imprenditoriale o di una sede societaria, per l'accesso al finanziamento bancario o l'emissione di strumenti finanziari, ovvero la registrazione di brevetti.

La microcomparazione nello specifico tema / problema proposto indurrà necessariamente anche l'individuazione di una serie di fattori estranei all'ambito o ai profili giuridici analizzati, ma non per questo meno rilevanti ai fini della risposta al problema. Ciò potrà offrire l'occasione al docente per inquadrare la microcomparazione in una prospettiva più ampia, fornendo elementi connessi alla struttura istituzionale, al sistema giuridico e giudiziario e ad altri formanti e caratteri dei Paesi e dei sistemi comparati, proponendone così una lettura comparatistica più ricca e scientificamente adeguata.

Allo studente dei corsi di studio in materie economiche potrà anche essere richiesta una valutazione comparativa di altri profili di carattere strategico (disponibilità di materie prime, di lavoratori specializzati, logisticistica, rischi monetari), al fine di collocare la comparazione giuridica in un quadro di elementi più ampio e di commisurarne il relativo peso.

D'altra parte, è di interesse del discente in materie economiche anche l'individuazione della correlazione tra la regolazione di istituti del Diritto Privato dell'Economia con indirizzi politici e macroeconomici in ambito monetario, finanziario, fiscale ed internazionale. Una

valutazione di coerenza in tal senso può essere effettuata in parallelo in chiave economica e giuridica, evidenziando così i principi ed i valori intangibili, con cui le esigenze delle imprese e dei mercati debbono confrontarsi nei diversi contesti.

Tale approccio è stato sperimentato di recente, con particolare gradimento da parte dei discenti, in diversi corsi di studio in Italia ed all'estero rispetto al tema dello stabilimento delle sedi di grandi aziende: il recente caso del trasferimento della sede della Fiat Chrysler Automobiles dall'Italia all'Olanda e le relative scelte in termini di accesso ai mercati finanziari⁶ hanno costituito un'ottima occasione per coinvolgere gli studenti con approccio di apprendimento attivo rispetto ad una vicenda di grande momento soprattutto per l'economia italiana⁷.

Nei corsi di studio in Scienze Politiche il Diritto Comparato, tanto nei profili pubblicistici quanto per quelli privatistici, costituisce un elemento di necessaria integrazione degli studi storici, politologici e sociologici. In tale contesto sono di primario interesse gli studi giuscomparatistici che valorizzano proprio i profili storico-politici, ideologici e sociologici nella individuazione delle famiglie di sistemi, nelle dinamiche di circolazione dei modelli, nella disamina delle fonti e degli strumenti di regolazione normativa e sociale. Ciò ordinariamente induce ad orientare la didattica alla presentazione dei *grands systèmes*, ad approfondire i metodi e le categorie concettuali proprie della comparazione giuridica, a valorizzare la disamina critica dei profili culturali, religiosi ed ideologici caratterizzanti le famiglie di ordinamenti. Tale approccio di grande spessore culturale si presta difficilmente ad un modello didattico partecipato, ma anche in tale tipo di corsi di studio, è possibile e proficuo proporre seminari o iniziative di approfondimento (moduli di specializzazione, summer schools, etc.), che, sulla base del quadro culturale proposto in precedenza, si caratterizzino per un *problem-oriented approach*.

In quest'ottica un *problem-oriented approach* può essere adottato a diversi livelli.

Di grande interesse negli studi politologici è il problema del destino planetario delle tradizioni giuridiche ormai esposte ad un processo di competizione ed osmosi che sembra minacciare per alcune l'obliterazione, per altre la perdita di identità. Sulla scia della riflessione

⁶ Pernazza F., *La mobilità delle società in Europa: da Daily Mail a Fiat Chrysler Automobiles*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2/2015, p. 439 ss.

⁷ Pernazza F., *La mobilità delle società in Europa: da Daily Mail a Fiat Chrysler Automobiles*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2/2015, p. 439 ss.

di Patrick Glenn, il problema della diversità giuridica sostenibile e delle vie per individuarla e perseguirla è un tema ineludibile per i discendenti di Scienze Politiche.

L'attivazione di occasioni di *active-learning* sul tema sia nella prospettiva globale sia rispetto alle sue declinazioni specifiche - in particolare quelle connesse alla convivenza di gruppi etnici e religiosi diversi ed al coordinamento tra i rispettivi ordinamenti giuridici specie in relazione al diritto di famiglia e delle successioni - appare un metodo stimolante e proficuo per mettere a frutto con approccio interdisciplinare i loro studi.

Anche nei corsi di studio in Scienze Politiche, poi, appare particolarmente utile la proposizione di problematiche di Diritto Comparato dell'Economia nel quadro di moduli di insegnamento sperimentali con approccio *problem-oriented*. Specie nell'ambito del diritto del commercio internazionale, tematiche quali il contrasto della corruzione, la tutela dei diritti umani e la promozione dello sviluppo attraverso la previsione di forme di *fair trade* costituiscono materia per approfondimenti che uniscono al profilo tecnico giuridico la necessaria valutazione dei profili di contesto indispensabili anche nella comparazione in materia di diritto commerciale⁸.

Da ultimo, infine, le crisi del Debito Sovrano che hanno afflitto Stati con caratteristiche, storico-politiche, geografiche ed economiche profondamente diverse, hanno evidenziato i potenziali effetti esiziali derivanti dall'applicazione rigorosa di sistemi di regole propri del commercio internazionale e dei mercati finanziari in contesti in cui le condizioni sociali, economiche e politiche rendono di fatto improbabile il rispetto di regole, il raggiungimento di standard o l'ottenimento di performances tecniche ed economiche concepiti nell'ambito di Paesi occidentali caratterizzati da democrazie mature e da sistemi economici avanzati⁹. La disamina in chiave problematica di tali tematiche è particolarmente apprezzata dagli studenti di Scienze Politiche.

⁸ Foster N. H. D., *Comparative Commercial Law: Rules or Context?* in Nelken D.-Örücü E., (editori), *Comparative Legal Studies: A Handbook*, Oxford, 2007, p. 263 ss.

⁹ Mauro M.R. - PernaZZa F., *Il Debito Sovrano tra tutela del credito e salvaguardia della funzione dello Stato*, Napoli, 2014.

3.3 L'efficacia didattica del *problem solving approach*. Le difficoltà ed i limiti del metodo

Gli studi scientifici più recenti e qualificati sulle performances delle metodologie didattiche¹⁰ dimostrano che i metodi didattici complessivamente qualificati come “apprendimento attivo” consentono di raggiungere performances migliori rispetto ai corsi tenuti attraverso lezioni tradizionali. I dati emergono da ricerche condotte nel 2012 dalla statunitense National Academy of Sciences, che hanno evidenziato come un approccio didattico basato sul *problem solving* in gruppo con *feedback* regolare dell'insegnante abbia condotto a percentuali di superamento degli esami migliori rispetto alle classi che adottano metodologie di insegnamento tradizionale.

Le ricerche sono state condotte rispetto all'insegnamento delle materie scientifiche, ma poiché esse sono rivolte a comprendere i meccanismi neurofisiologici dell'apprendimento, non vi è motivo perché i risultati emersi non debbano essere considerati validi anche per l'insegnamento delle scienze umane. Infatti, nel quadro dell'apprendimento attivo possono collocarsi non soltanto i metodi didattici propri delle scienze “dure”, caratterizzati da attività di laboratorio o di sperimentazione, ma anche tutte le forme di didattica riconducibili al c.d. *problem-based learning* (o *discovery learning*).

Nei corsi di studio in Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche tali forme di didattica sono praticate in misura modesta, ma come sopra dimostrato alcuni corsi avanzati di Diritto Comparato possono costituire una valida occasione di sperimentazione. Infatti, la comparazione è per se stessa un problema, che è suscettibile di essere proposto in chiave di apprendimento attivo e proficuamente utilizzata per fornire al discente una serie di strumenti e chiavi di interpretazione e soluzione dei quesiti giuridici che di volta in volta gli vengono sottoposti.

Come evidenziato dalle ricerche sperimentali, la maggiore difficoltà di tale metodologia di insegnamento / apprendimento è costituita dall'individuazione delle cognizioni minimi necessarie affinché essa risulti efficace. E' indubbio quindi che possa essere utilizzata proficuamente nei corsi magistrali e nei corsi *post lauream* (Scuole forensi e della Magistratura, Scuole di giornalismo, Masters e Scuole di specializzazione, Scuole di Dottorato), mentre nei

¹⁰ Freeman S. e altri, *Active Learning Increases Student Performances in Science, Engineering and Math.*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences* del 12 maggio 2014.
Wieman C., *Stop Lecturing Me*, in *Scientific American*, August 2014.

corsi di introduzione al Diritto Comparato può essere sperimentata soltanto dopo una adeguata presentazione delle tematiche fondamentali e limitatamente a qualche profilo di maggiore interesse.

Il *problem-solving learning* richiede tendenzialmente la presenza fisica del docente, risultando ardua la sua proposizione attraverso forme di insegnamento a distanza ed è più efficace se proposto ad un numero contenuto di discenti; non vi sono difficoltà, invece, ed anzi l'approccio appare molto proficuo, in presenza di discenti che abbiano nazionalità o *back-ground* culturali differenti. Appare perciò molto adatto nei corsi con una significativa presenza di studenti Erasmus.

La difficoltà maggiore nella proposizione di tale modalità didattica è costituita dalla scelta e dalla definizione del problema giuscomparatistico, soprattutto nei corsi di studio diversi da quelli prettamente giuridici. Da un lato, infatti, non sempre è possibile utilizzare la delimitazione caratteristica del *case method*, in quanto talvolta procedere da un caso giudiziario risulta eccessivamente limitativo, soprattutto se si intendono prendere in considerazione problematiche socio-economiche suscettibili di generare conflitti di diversa natura. D'altra parte, la stessa definizione di un "problema" assume diversi contorni se prospettata in termini tecnico-giuridici, economici o socio-politologici. La natura giuridica della materia impone di dare prevalenza alla comparazione tra strumenti giuridicamente assimilabili, quanto meno sul piano funzionale, valorizzando comunque gli apporti delle altre scienze del corso di studi per fornire una valutazione integrata circa convergenze e divergenze che nei diversi contesti comparati possano emergere a prescindere dai profili regolatori e per individuare anche strumenti alternativi per raggiungere un equilibrio tra le diverse istanze sociali coinvolte.

La proposizione di una tale metodologia didattica impone, evidentemente, una specifica preparazione del docente ed una individuazione di testi e materiali selezionati nella indicata prospettiva da sottoporre previamente agli studenti.

CONCLUSIONE

Qualora si accetti la sfida di un approccio del Diritto Comparato dell'Economia aperto alle Scienze Politiche ed alle Scienze Economiche ed a modalità e metodi di insegnamento coerenti con tali profili si apriranno per il Diritto Comparato nuovi spazi, aree di ricerca ed un

ruolo ulteriormente accresciuto nella formazione nell'ambito dei corsi dedicati alle scienze sociali, specie nell'ambito del Diritto Comparato dell'Economia.

E' una sfida scientifica e didattica ardua, ma degna di essere affrontata con slancio.

Soltanto con tale tipo di intervento il giuscomparatista puo' contribuire a contrastare una deriva della regolazione economica dettata da una prospettiva prevalentemente efficientista salvaguardando i presidi dei diritti fondamentali dell'uomo, di cui il giurista resta il principale tutore.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALMA LAUREA, *XVI Rapporto Almalaurea sul profilo sui laureati italiani*, 2014, in <www.almalaurea.it>

ASCARELLI T., *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano, 1952.

BECKER G. S., *The Economic Approach to Human Behaviour*, Chicago, 1978.

BONELL M. J., *Le Regole oggettive del Commercio Internazionale*, Milano, 1976.

BONELL M. J., *An International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, New York, terza edizione, 2005.

COASE R. H., *The problem of Social Cost*, *Journal of Law and Economics*, 1960, vol. 3, p. 1.

COOTER R.D. - Ulen T., *Law and Economics*, Pearson Series in Economics, sesta edizione, 2012.

CORAPI D., voce "Imprese multinazionali" in Torino, 1992.

DJANKOV S. et al., *The New Comparative Economics*, *Journal of Comparative Economics*, 31, 2003, p. 595 ss.

FOSTER N. H. D., *Comparative Commercial Law: Rules or Context?* in Nelken D.-Örücü E., (editori), *Comparative Legal Studies: A Handbook*, Oxford, 2007, p. 263 ss.

FREEMAN S. e altri, *Active Learning Increases Student Performances in Science, Engineering and Math.*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences* del 12 maggio 2014.

FRIGNANI A. - TORSELLO M., *Il Contratto Internazionale. Diritto Comparato e Prassi Commerciale in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'Economia* diretto da F. Galgano, vol. XII, seconda edizione, Padova, 2010.

GALGANO F., *Lex mercatoria*, Bologna, 2010.

GALGANO F. - MARRELLA F., *Diritto e prassi del commercio internazionale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'Economia* diretto da F. Galgano, LIV, Padova, 2010.

GLENN P., *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*, Oxford University Press, quarta edizione, 2010.

GOLDMAN B., *Droit commercial européen*, Parigi, 1971.

MAURO M.R. - PERNAZZA F., *Il Debito Sovrano tra tutela del credito e salvaguardia della funzione dello Stato*, Napoli, 2014.

MOCCIA L., *Comparazione Giuridica e Diritto Europeo*, Milano, 2005.

PARDESSUS J-M., *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII siècle*, Paris, Imprimerie Royale, 1828-1845, vol. V.

PASCUZZI G., *La Creatività del Giurista*, Bologna, 2013.

PERNAZZA F., *La mobilità delle società in Europa: da Daily Mail a Fiat Chrysler Automobiles*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2/2015, p. 439 ss.

POSNER R.A., *Economic Analysis of Law*, ottava edizione, 2011.

SOMMA A., *Introduzione al Diritto Comparato*, Bari, 2004.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, *Human Development Reports*, in <www.hdr.undp.org> p. 439 ss.

WIEMAN C., *Stop Lecturing Me*, in *Scientific American*, August 2014.

WORLD BANK GROUP, *Doing Business Report Series*, in <www.doingbusiness.org>

ZOPPINI A., (a cura di), *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Laterza, Bari, 2004.

Artigo convidado/ Articolo ospite